



# COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 05/10/2022

**OGGETTO: Proposta di Legge Regionale relativa a “Assetto dei Comitati di Gestione delle aree industriali ex art.32 della Legge n.219 del 1981”. Approvazione.**

L'anno Duemilaventidue il giorno Cinque del mese di Ottobre alle ore 12.27 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Maria Murano in data 30/09/2022 prot. n.7100 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, in adunanza aperta.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio Dott.ssa Angela Bastardo – Cons.Comunale Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg.

		Presenti	Assenti
1	Pasquale FREDA	X	
2	Antonella TRIMARCO	X	
3	Gregorio GRIPPO	X	
4	Massimo CARBONE	X	
5	Antonio VOLPE	X	
6	Anna FERRARA	X	
7	Maria MURANO		X
8	Nadia ROBERTAZZI	X	
9	Angela BASTARDO	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Pasquale GALLUCCI	X	
12	Maria TRIMARCO	X	
13	Annamaria DEL CORVO	X	

Totale

12

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Mariaconcetta Scatozza

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Interviene il Consigliere Volpe dicendo che tutte le proposte provenienti dal popolo sono valide, e che la proposta è stata inviata a tutti Comuni del Territorio per essere deliberata. Nella Legge non è stata richiamata la Comunità Montana perché se no sarebbe stata una Legge a favore della Comunità Montana e conclude dicendo che voteranno a favore.

Interviene il Consigliere Trimarco Maria proponendo un Consiglio Comunale congiunto invitando i Comuni di Contursi Terme, Oliveto Citra e Palomonte nonché la Terza Commissione Attività produttive Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi, ad esprimersi congiuntamente sulla proposta di Legge. Conclude dicendo che sono favorevoli alla proposta.

Interviene il Consigliere Gallucci dicendo che si meravaglia nel vedere la sala poco affollata o addirittura vuota: ciò vuol dire che c'è un "vulnus" nel caldeggiare questa proposta e che le cose fatte di fretta non portano buoni risultati. Questa iniziativa non influisce sul fatto che le fonderie Pisano restino a Buccino, ma riguardano il futuro. Propone, quindi, una Conferenza allargata valutando la criticità ambientale dell'area industriale, sollecitando i controlli generali che non vengono effettuati. Aderisce alla proposta della Consiglieria Maria Trimarco di coinvolgere anche altri Comuni.

Il Consigliere Volpe sottolinea che la proposta è stata mandata a tutti i Comuni.

La Consiglieria Maria Trimarco ribadisce la sua proposta di Consiglio congiunto.

Interviene il Sindaco dicendo che ogni Comune approverà la propria delibera per questa proposta di Legge. Pensa che questa proposta sia valida perché ben articolata e l'unico dubbio è verso la disposizione transitoria, verso le aziende che già sono presenti sul territorio e non è vero che non vi è attinenza con la Buoneco e Fonderie Pisano perché a quel punto sarebbe il Comitato di Sindaci a decidere chi dovrebbe essere presente sul territorio. Invita tutti ad andare nella stessa direzione indipendentemente dalla politica, sottolineando la dignità del territorio. Questa amministrazione già si sta interfacciando con le aziende presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la Buoneco e le sue criticità si è chiesto a un professore universitario un'analisi dettagliata, mentre per le Fonderie Pisano non c'è un progetto presentato e dunque non si può ancora valutare. Il fatto di attendere il Consiglio di Stato non c'entra nulla perché il ricorso è sulla variante al piano urbanistico e che, a suo avviso, questo tipo di ricorsi sono persi in partenza.

Interviene il Consigliere Gallucci che vuole fare osservazioni a quanto detto dal Sindaco, respingendo al mittente quanto detto da quest'ultimo sulla zona industriale, sono state evidenziate alcune situazioni pratiche. La zona industriale di Buccino per atteggiamento poco attento del passato è diventata una discarica. Fare questo tipo di osservazioni non è opportuno e quando si chiede collaborazione bisogna chiederla prima di prendere una decisione e non dopo. Non si deve necessariamente avere una visione comune. Ritiene comunque di poter procedere all'approvazione della proposta e ribadisce di voler approvare in maniera congiunta ad altri Comuni.



Interviene il Sindaco dicendo che la proposta è stata fatta dall'Associazione "Radici" e il Consiglio Comunale di Buccino può solo approvare la proposta di Legge, così come gli altri Comuni approveranno la delibera in modo autonomo.

Interviene il Consigliere Trimarco Maria chiedendo la partecipazione dei Comitati aree interne.

Interviene il Consigliere Volpe che chiede il rispetto per tutti, e dunque di attenersi all'ordine del giorno: una volta che l'Associazione "Radici" ha deciso l'iter, questo va rispettato e vanno messi in moto altri tavoli di lavoro che dovranno rafforzare questo argomento.

Interviene il Consigliere Fernicola ribadendo ancora la proposta della Consigliera Trimarco Maria, ed è d'accordo sul fatto che il ricorso al Consiglio di Stato non porti utile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che :

l'art. 10 comma 5 della Legge Nazionale 266 del 7/8/1997 e s.m.i., avente ad oggetto: "Interventi per le zone terremotate", statuiva:

*"Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'[articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219](#), da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'[articolo 2, comma 203, lettera f\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).*

*Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'[articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato [articolo 32 della legge n. 219 del 1981](#), i lotti di cui all'[articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#), gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi.*

*La vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente".*

la Legge Regionale della Campania n° 15 del 26/7/2002, in particolare l'art. 18, disponeva:

*"1. Al fine di determinare le condizioni per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi della Legge 14 maggio 1981, n. 219, articolo 32, nonché per la gestione dei beni consistenti in lotti industriali, risorse economiche, impianti ed infrastrutture, realizzate nelle aree di cui alla Legge 219/81, articolo 32, trasferiti ai Consorzi Aree di Sviluppo Industriale -ASI- di Avellino e Salerno ai sensi della Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 10, comma 5, la Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita l'Commissione consiliare competente, disciplina modalità, tempi, criteri di assegnazione, oneri di trasferimento e tutte le attività amministrative connesse al*



completamento di dette aree ed insediamenti, in raccordo con le disposizioni sui Contratti d'Area di cui alla Legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera d).

2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale avvia le procedure per il recupero dei siti industriali ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 15, comma 5."

il Regolamento Regionale della Campania, n° 2 del 24/febbraio/2005 avente ad oggetto: "Insediamenti produttivi ed aree industriali ai sensi dell'art. 32 della Legge 14/5/1981 n° 219 – Legge Regionale 26/7/2002 n° 15 articolo 18".

Disciplinava la gestione delle aree industriali di Salerno ed Avellino, realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14/5/1981 n° 219, da parte dei Consorzi "ASI" (Aree di Sviluppo Industriale), ma non affidava agli stessi Consorzi i poteri e regolatori su dette aree industriali;

la III Commissione Consiliare Speciale – Aree Interne, in sede di audizione del Presidente del Consorzio ASI di Salerno prendeva atto che: "Nelle aree del cratere noi siamo meri esecutori della mancata attuazione della 219. Ci limitiamo ad assegnare i lotti ed a gestire gli impianti di depurazione che furono anch'essi realizzati con la 219..... cosa diversa a onore del vero, sarebbe stata in ipotesi delle aree industriali ASI, i cosiddetti agglomerati industriali, cioè Salerno, Battipaglia, Fisciano, Mercato San Severino e Cava, sui quali il Consorzio esprime il parere, cioè emana il nulla osta di compatibilità dell'insediamento all'attività e lì, in effetti, abbiamo un ruolo regolatore";

**Vista:**

la Legge Regionale della Campania n° 19 del 6/12/2013 e s.m.i., avente ad oggetto: "Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale" che disciplina il ruolo, le competenze ed il funzionamento di detti Consorzi, nella quale però non si fa riferimento alle Aree Industriali realizzate ai sensi del richiamato articolo 32 della Legge 219/1981;

**Ritenuto che:**

Occorre che la Regione Campania provveda a rimediare un vuoto legislativo che riguarda la formazione e la disciplina degli agglomerati industriali realizzati con i fondi di cui alla legge 219/1981 sulla ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma del 1980;

**Vista:**

La proposta di Legge Regionale avente ad oggetto: "Assetto dei Comitati di Gestione delle aree industriali ex art. 32 della Legge n° 219/1981", predisposta dalla Associazione "A.P.S. Radici" già consegnata al Consiglio Regionale della Campania, acquisita al protocollo di questo Comune al n°6797 del 20.09.2022 che si allega alla presente sub lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

**Sentito:**

il dibattito che si sviluppa nel consesso cittadino;

**Ribadita:**

la competenza del massimo organo cittadino, attesa la valenza sovra comunale dell'argomento di cui all'o.d.g.;

**Dato atto altresì:**

che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né diretti né indiretti a carico del bilancio comunale ed in quanto tale non necessita della espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del citato D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

**Visti:**

Il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;



La legge 266 del 7/8/1997;  
La L. R. della Campania n° 15 del 26/7/2002;  
La L. R. della Campania n° 19 del 6/12/2013  
Lo Statuto Comunale

**Con voti favorevoli e Unanimi** espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente deliberato;

**Di aderire**, condividendola, alla iniziativa promossa dalla associazione "A.P.S. Radici" di presentare una proposta di Legge Regionale che vada a normare ed a disciplinare le aree industriali realizzate in Regione Campania ai sensi dell'art. 32 della Legge Nazionale 219/1981;

**Di approvare** il testo della proposta di Legge Regionale presentato dalla associazione "A.P.S. Radici" avente ad oggetto: "Assetto dei Comitati di Gestione delle aree industriali ex art. 32 della Legge n° 219/1981 "composto da 21 articoli oltre la premessa, allegato alla presente sub lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

**Di disporre** la trasmissione del presente provvedimento alla associazione "A.P.S. Radici" al fine dell'inoltro al Presidente del Consiglio Regionale della Campania ed al Presidente della III Commissione Consiliare Speciale – Aree Interne del Consiglio Regionale della Campania;

**Di dichiarare** la presente deliberazione, convenuto sulla urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, con separata votazione resa nelle forme di legge e con il seguente esito: favorevoli all'unanimità.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di colmare il vuoto normativo concernente le aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219. Si premette che gli agglomerati industriali sono nati al precipuo scopo di fare da volano per la crescita del territorio sul quale le stesse insistono, difatti l'art. 32 della legge 219 pone come **unico obiettivo** quello di "assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone". Le suddette aree industriali, dunque, furono individuate in deroga a tutta la normativa allora vigente, poiché la legislazione emergenziale post-sisma, al fine di garantire occupazione agli abitanti dei territori distrutti dalla catastrofe nella maniera più celere, non pose alcun vincolo nell'individuazione delle stesse. Per queste ragioni le aree industriali in oggetto si collocano in zone che hanno tutt'altra vocazione e, proprio in virtù delle deroghe consentite, in lotti adiacenti al parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e aree contigue, all'interno della Riserva regionale Foce-Sele-Tanagro, Monte Ognà e Monte Marzano, e due di queste, addirittura negli alvei del fiume Bianco e nell'alveo del fiume Sele.

La ratio legis dell'art. 32 della l. 219 risiede nella volontà del legislatore di offrire opportunità di crescita a territori tanto sfortunati e di creare occupazione per gli abitanti degli stessi. In quest'ottica, quindi, nei decenni successivi le aree di cui sopra avrebbero dovuto essere gestite (non soltanto nel pieno rispetto del territorio che le ospita, ma anche) in modo da garantirne l'utilizzo alle attività economiche presenti sul territorio, e sempre con l'obiettivo di assicurare i più alti livelli occupazionali. A tal proposito l'art. 32 recita: "per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate". Orbene, non soltanto in questi 40 anni tutto ciò non è avvenuto, ma addirittura negli ultimi anni si è dato il via libera ad impianti invasivi, ad aziende ad alto impatto ambientale che garantiscono ai territori soltanto un numero irrisorio di posti di lavoro, in cambio di inquinamento, emissioni odorigene nocive, degrado. A ciò si aggiunga che la presenza di impianti invasivi è in contrapposizione con gli strumenti programmatori territoriali emanati dalla Regione Campania, soggetti a norme europee, tra cui segnaliamo il contatto di fiume, elaborato dalla Riserva regionale Foce-Sele-Tanagro, Monte Ognà e Monte Marzano.

Ciò posto, bisogna oggi immaginare una normativa destinata non soltanto a disciplinare la gestione di queste aree (che a causa del vuoto normativo che le concerne non rientrano nella responsabilità dei Consorzi ASI, né dei comuni sui quali insistono), ma anche ad imporre una gestione che risulti coerente con le vocazioni dei territori che le ospitano, che offra opportunità di crescita precipuamente alle aziende del territorio stesso, e che possa concretamente prevedere gli strumenti atti a trasformare le aree di cui sopra da aree degradate a volano di crescita; a tal fine, andrebbe istituito un organismo ad hoc, rappresentativo dei territori, cui attribuire il potere di gestione e regolamentazione delle stesse, difatti, non è più pensabile che degli agglomerati industriali individuati in una fase emergenziale vengano gestiti come se fossero aree industriali costruite con tutti i crismi.



**"Assetto dei Comitati di gestione delle aree industriali ex art. 32 della legge n. 219/1981"**

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

**(Disposizioni generali e finalità)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e dell'articolo 10, comma 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei comitati di gestione delle aree industriali costruite ai sensi dell'art. 32 della l. n. 219/1981, di seguito denominati comitati di gestione.
2. Alla Regione, agli enti economici pubblici, agli enti pubblici territoriali interessati, ai consorzi di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche mediante società finanziarie.
3. Possono partecipare ai comitati di gestione anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.
4. Gli enti associati possono recedere dai comitati di gestione secondo le previsioni statutarie. L'ente che recede è obbligato al rispetto degli impegni assunti per l'intero esercizio finanziario in corso.

**Art. 2**

**(Ente di gestione)**

Le aree industriali di cui all'art. 32 della l. 219/1981, nonché le aree artigianali (o aree PIP) realizzate o previste nei piani regolatori dei Comuni disastri o gravemente danneggiati dal sisma del 1980, vengono affidate ad un Comitato di Gestione composto da un rappresentante nominato dalla Regione Campania, dai Sindaci dei comuni sui quali le aree industriali e artigianali insistono, nonché dagli attori economici rappresentativi del territorio. Il Comitato di Gestione nomina nella prima seduta il presidente, scelto tra i Sindaci in carica. Il Presidente dura in carica 4 anni, ed è rieleggibile per una sola volta.

Nelle aree industriali e artigianali di cui sopra è possibile allocare esclusivamente attività industriali compatibili con la vocazione delle aree terremotate: agricoltura, artigianato, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo.

APS RADICI

C.da Sant'Antonio - Buccino - cap. 84021

Mail: [aps.radici@comune.buccino.campania.it](mailto:aps.radici@comune.buccino.campania.it) Pec: [radici.aps@comune.buccino.campania.it](mailto:radici.aps@comune.buccino.campania.it)

tel. 0975/910680-0653



### Art. 3

#### (Natura giuridica)

1. I Comitati di Gestione sono enti pubblici economici.
2. La struttura e le attività dei comitati di gestione sono disciplinate dagli statuti, nei quali sono, in particolare, determinate:
  - a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci;
  - b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
  - c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
    - 1) l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;
    - 2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
    - 3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;
    - 4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
3. Lo statuto è adottato dal consiglio direttivo, competente anche per le eventuali modifiche.
4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

### Art.4

#### (Organi amministrativi)

1. Gli organi del Comitato di gestione sono:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vicepresidente;

---

b-bis) nella stessa seduta, e con le stesse modalità di voto, il Consiglio Direttivo provvede alla elezione di un Vicepresidente, scelto anche esso tra i sindaci dei Comuni sui quali le aree industriali o artigianali insistono, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impossibilità ad esercitare le proprie funzioni di quest'ultimo;

  - c) il consiglio direttivo;
  - d) il collegio dei revisori dei conti;

APS RADICI

C.da Sant'Antonio - Buccino - cap. 84031 - Salerno  
Mail: [info.radici@libero.it](mailto:info.radici@libero.it) Pec: [radici@pec.it](mailto:radici@pec.it)  
C.F.: 91068810653



e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti Comitati di gestione della Regione.

2. Gli organi dei Comitati di gestione, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

a) il consiglio direttivo è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del comitato di gestione. Al consiglio direttivo spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del comitato di gestione;

b) il consiglio direttivo elegge il presidente del comitato di gestione, scelto tra i Sindaci dei Comuni sui quali le aree industriali o artigianali insistono, ricadenti nei comuni disastrati o gravemente danneggiati dagli eventi del sisma del 1980; al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza anche processuale dell'ente;

c) Al consiglio direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa;

d) l'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, su designazione delle associazioni industriali più rappresentative con modalità fissate da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo; l'organismo indipendente di valutazione dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia le attività di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale prevista dalla legge, nonché la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'ente, in relazione all'efficienza ed all'efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici. L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al consiglio direttivo dei rispettivi comitati di gestione, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica. Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei comitati di gestione;

e) il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dal consiglio direttivo del Comitato di gestione. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici;

f) al presidente, ai componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica decisa dal consiglio direttivo con riferimento analogo all'indennità stabilita da enti pubblici similari; ai componenti del consiglio direttivo spetta una indennità di presenza determinata dallo stesso.

3. La durata in carica degli organi previsti nel comma 1, alle lettere a), b), c) e d) è fissata in quattro anni ed i componenti dei medesimi organi possono essere riconfermati soltanto per una volta.



## Art. 5

### (Funzioni dei comitati di gestione)

1. I comitati di gestione promuovono, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali e artigianali (o aree PIP), le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi. I comitati di gestione attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese.
2. A tale scopo, i comitati di gestione adottano propri piani di assetto delle aree industriali e artigianali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, in conformità all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter del decreto-legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.
3. I comitati di gestione adottano propri programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 13, finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.
4. In particolare, i comitati di gestione:
  - a) progettano, realizzano e gestiscono gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
  - b) progettano, realizzano e gestiscono all'interno degli agglomerati industriali e artigianali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
  - c) progettano, realizzano e gestiscono, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
  - d) gestiscono, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
  - e) promuovono le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;
  - f) curano le attività indirette utili per la competitività territoriale;
  - g) incentivano lo sviluppo di risorse immateriali;
  - h) favoriscono i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.





5. I comitati di gestione curano la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuovono comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali. A tal fine i comitati di gestione:

- a) definiscono con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali e artigianali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;
- b) perseguono le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
- c) favoriscono l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
- d) ricercano le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- e) concorrono al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, possono sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- f) provvedono all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei soggetti economici insediati nelle aree di cui sopra;
- g) attuano le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca;
- intraprendono iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- h) progettano e realizzano i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree di cui sopra;
- i) approvano una specifica norma che dia, a parità di condizione, il diritto di prelazione agli imprenditori che risiedono da almeno cinque anni nei comuni sedi delle aree industriali o viciniori;
- l) progettano, realizzano e gestiscono, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree di cui sopra.

## Art. 6

### (Gestione economica. Piani economici e finanziari)

1. I mezzi finanziari dei comitati di gestione sono determinati:

APS RADICI

C.da Sant'Antonio - Buccino - cap. 84021

Mail: [info@apsradici.it](mailto:info@apsradici.it)

tel. 0976/810653



- a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
- b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 5 svolte dagli enti;
- d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività dell'ente;
- f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
- g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

2. I comitati di gestione devono predisporre ed adottare, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso e trasmetterlo, tramite l'assessore regionale competente, entro il termine di quindici giorni dall'approvazione, alla Giunta regionale per il controllo. Il piano si intende approvato decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta regionale, se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento o ne sospende l'esecutività con la richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorre il termine di ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio.

3. La Regione può destinare annualmente un contributo ai comitati di gestione, in ragione delle utilità che gli stessi realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.

4. Il bilancio dei comitati di gestione è conforme alle norme stabilite dallo statuto per consentire anche la lettura per programmi ed interventi; il bilancio è controllato e controfirmato dal collegio dei revisori dei conti ed è approvato dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale.

5. Il comitato di gestione è obbligato al pareggio di bilancio di previsione delle spese e delle entrate.

## Art. 7

### **(Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. [Consulta regionale.]**

1. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i consorzi Asi e i comitati di gestione, predisposti dalla Giunta regionale, su parere della consulta regionale Asi-Comitati di gestione prevista nel comma.

2. La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività dei comitati di gestione ed attua, attraverso gli stessi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, previste nel comma 1, sentito il parere della Consulta regionale Asi-Comitati di gestione, che ha sede presso l'assessorato regionale competente. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge la regione Campania, entro 90 giorni, provvederà alla modifica della normativa concernente la Consulta regionale Asi per adeguarla alla sopravvenuta normativa che disciplina i Comitati di gestione, stabilendo che il medesimo organo sarà denominato Consulta regionale Asi-Comitati di gestione. La consulta regionale Asi-Comitati di gestione è composta:

APS RADICI

C.da Sant'Antonio - Buccino - Cap. 84021 - BN

Mail: [info.radici@libero.it](mailto:info.radici@libero.it) Pec: [info.radici@pec.it](mailto:info.radici@pec.it)

C.F.: 91068810653





- a) dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato;
  - b) dai rappresentanti legali dei consorzi Asi e dei Comitati di gestione della Regione;
  - c) da tre esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente;] (2)
  - d) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli imprenditori.] (2)
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato.
4. Il compito di segretario è svolto dal direttore generale per lo sviluppo economico e le attività produttive o suo delegato.] (3)
5. Il controllo interno delle attività dei consorzi Asi e dei Comitati di gestione spetta al collegio dei revisori dei conti.
6. La vigilanza dei consorzi Asi e dei Comitati di gestione è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.
7. Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il comitato di coordinamento delle attività dei consorzi Asi e dei Comitati di gestione. I componenti del comitato sono scelti tra i dipendenti o gli organi dei consorzi Asi e dei Comitati di gestione, su designazione dei presidenti degli stessi, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

#### **Art. 8**

##### **(Competenze del Presidente della Giunta Regionale)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, nomina con decreto il commissario ad acta, anche su richiesta motivata del presidente del consorzio Asi o del presidente del Comitato di gestione, per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli organi previsti nell'articolo 8 ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale.
2. L'incarico commissariale ha la durata di tre mesi, eventualmente prorogabili, per l'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1.

#### **Art. 9**

##### **(Piani di assetto delle aree industriali e artigianali ricadenti nei comuni disastri o gravemente danneggiati a seguito del sisma del 1980)**

1. Lo schema di piano di assetto delle aree industriali e artigianali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal consiglio direttivo del comitato di gestione di gestione ed è depositato, ai fini della pubblicazione, nell'albo dell'ente stesso e dei comuni interessati. Gli enti ed i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo.
2. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione della conferenza dei servizi da parte della provincia territorialmente competente, alla quale sono invitati a partecipare gli enti locali e gli organi ed i soggetti istituzionalmente competenti. Le amministrazioni provinciali



provvedono a convocare la conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del Comitato di gestione.

3. La conferenza è presieduta da un rappresentante della provincia ed è disciplinata dalle norme nazionali vigenti in materia.

4. La decisione unanime raggiunta in sede di conferenza contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l'adozione definitiva e l'approvazione da parte della Provincia e comporta, se necessario, l'automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei comuni interessati, previo parere vincolante dei comuni interessati.

5. Il piano del comitato di gestione è trasmesso alla Giunta regionale, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

6. Dell'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione.

7. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano di assetto.

8. Il piano attuativo dei comitati di gestione ha efficacia decennale e la sua approvazione determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.

9. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

10. Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il piano sono effettuate dai Comitati di gestione.

11. I piani di assetto delle aree industriali e artigianali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, ai piani paesaggistici e ambientali.

12. Per gli agglomerati esistenti i comitati di gestione possono procedere all'adozione di piani anche con riferimento a singoli agglomerati. In tal caso la procedura prevista dal presente comma fa riferimento agli enti interessati al singolo agglomerato.

13. I comuni dotati di aree industriali e artigianali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi possono trasferire la gestione delle suddette aree al Comitato di gestione mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Trasparenza atti amministrativi).

14. I comuni assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali e artigianali, possono avvalersi dei Comitati di gestione, mediante la conclusione di accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.

15. Nei piani di assetto i Comitati di gestione individuano aree da destinare agli insediamenti delle piccole e medie imprese e delle attività artigianali con superfici minime di 250 metri quadri coperti. I comitati di gestione, compatibilmente con le caratteristiche di ciascun agglomerato, individuano anche le aree da destinare ad attività di servizio, comprese quelle professionali, per agevolare una migliore connessione tra aree industriali e artigianali ed il contesto territoriale di riferimento. I piani di assetto sono improntati a nuovi modelli insediativi, per l'integrazione delle funzioni produttive, sociali, commerciali e del tempo libero.





16. Nei piani di assetto i comitati di gestione individuano le aree da destinare alle Aree produttive ecologicamente attrezzate, di seguito denominate Apea, previste nell'articolo 10 comma 2.

## **Art. 10**

### **(Qualificazione delle aree industriali e artigianali)**

1. Le aree industriali e artigianali previste nei piani di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2006).

2. La Regione, su istanza del comitato di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, può riconoscere una o più aree del medesimo piano di assetto come Apea, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dotata di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.

3. Nelle aree riconosciute Apea di cui al comma 2 gli impianti produttivi localizzati o da localizzare sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti.

4. Con successive linee guida da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, per le aree Apea di cui al comma 2, definisce, tra l'altro:

- a) i requisiti urbanistico - territoriali, edilizi ed ambientali di qualità;
- b) le infrastrutture, i sistemi tecnologici ed i servizi di cui devono essere dotate le aree, le modalità di utilizzo da parte delle imprese e le forme di gestione unitaria;
- c) i criteri, i tempi e le modalità per la caratterizzazione dei nuovi insediamenti, quali aree riconosciute Apea;
- d) i criteri per riqualificare le aree produttive esistenti secondo gli standard delle Apea;
- e) i criteri per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive insediate nelle Apea;
- f) le modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area e la loro successiva certificazione;
- g) le modalità di eventuale acquisizione dei terreni compresi nelle Apea.

5. La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato è obbligatoriamente affidata in concessione dal comitato di gestione ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso comitato di gestione.

## **Art. 11**

### **(Riacquisto aree assegnate)**

APS RADICI

C.da Sant'Antonio - Buccino - cap. 84021

Mail: [Radici.aps@pec.it](mailto:Radici.aps@pec.it)

C.F.: 9101110951

C.da  
Buccino  
84021

1. I comitati di gestione hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza la maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla data di assegnazione. I consorzi Asi che hanno ceduto l'area o l'immobile, in caso di riacquisizione da parte del nuovo ente subentrante, trasferiranno a quest'ultimo i proventi già incassati.
2. I comitati di gestione hanno la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni.
3. Nel caso di esercizio delle facoltà previste dal presente articolo, i comitati di gestione devono corrispondere all'assegnatario il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Alla data di approvazione della presente legge le aree e gli opifici dismessi che si trovano nelle aree industriali e artigianali costruite ai sensi dell'art. 32 della l. 219, attualmente in dotazione ai consorzi Asi passano gratuitamente al patrimonio disponibile dei costituenti comitati di gestione.
5. Le facoltà previste nel presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

## Art. 12

### (Riacquisizioni)

1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dei consorzi Asi di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal subentrante comitato di gestione competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal comitato di gestione.
3. I comitati di gestione competenti per territorio, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal comitato di gestione competente sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.
4. Le riacquisizioni, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore di ogni singolo comune che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, su richiesta del comitato di gestione competente.
5. I regolamenti relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, rientrano nella piena disponibilità del comitato di gestione, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende





richiedenti, previo ristoro, all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.

6. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti nell'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dai consorzi Asi in aree industriali che, dalla data di pubblicazione della presente legge afferiscono alla competenza gestionale dei comitati di gestione. Si applicano le disposizioni della presente legge, se la cessazione della produzione industriale riguarda le aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, se compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere nelle aree di piano di insediamenti produttivi da parte dei comuni che, si sono avvalsi per l'acquisizione dei medesimi suoli, delle procedure espropriative.

*8. Le imprese, già assegnatarie di lotti industriali assoggettate a procedure di revoca, possono beneficiare, senza oneri aggiuntivi, della riassegnazione del lotto originariamente concesso, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se l'investimento proposto, ammesso a finanziamento o in corso di valutazione, rientra in un programma di incentivazione o di sviluppo finanziato con risorse regionali, nazionali o comunitarie. (1)*

9. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà o a qualunque titolo e che insistono sulle aree industriali e artigianali ricadenti dei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal sisma del 1980, sono trasferiti ai comitati di gestione competenti per territorio ai fini del riutilizzo, nel rispetto dei compiti istituzionali. I comitati di gestione sono tenuti a relazionare alla Regione sull'utilizzo di tali beni entro il termine di dodici mesi dalla data di trasferimento.

10. Le assegnazioni operate dal comitato di gestione si intendono risolutivamente condizionate al mancato esercizio, da parte del medesimo comitato di gestione, della facoltà prevista nell'articolo 63, della legge 448/1998. L'esercizio della facoltà di riacquisto estingue tutti i diritti sul bene assegnato acquisiti da terzi nei confronti dell'assegnatario. Dopo il riacquisto tali diritti possono essere fatti valere esclusivamente sul corrispettivo eventualmente dovuto dal comitato di gestione.

11. L'esercizio della facoltà prevista nell'articolo 63 della legge 448/1998 non richiede, previa dichiarazione di pubblica utilità, specifica motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico al riacquisto, fermo restando la necessaria verifica dei presupposti indicati nella medesima disposizione.

---

### Art. 13

#### (Adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano consortile.)

1. I comitati di gestione attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano urbanistico comunale, poiché il processo di formazione dei pertinenti strumenti urbanistici e regolamentari relativi alle aree industriali resta di pertinenza esclusiva del comune interessato.

APS RADICI

Via Sant'Antonio - Buccino - cap. 84021

Mail:

libero@pec.comune.buccino.bn.it

CE 011 011153

2. I piani di assetto delle aree industriali e artigianali operano immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.
3. L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

#### **Art. 14**

##### **(Programmi di sviluppo)**

1. Ciascun comitato di gestione, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale. La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla Giunta regionale che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole. Dopo l'approvazione il programma di sviluppo è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nell'apposita sezione del sito web della Regione Campania.
2. La Giunta regionale può approvare, anche parzialmente, il programma e contestualmente i progetti di propria competenza in relazione alle risorse da concedere.
3. È facoltà del comitato di gestione proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

#### **Art. 15**

##### **(Contenuto del programma di sviluppo)**

1. Il programma di sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza comitati di gestione, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali e artigianali.
2. Il programma di sviluppo deve contenere:
  - a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
  - b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, in coerenza con il Paser, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con la precisazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutturazione e dei servizi avanzati alle imprese;
  - c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il comitato di gestione può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
  - d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il comitato di gestione intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;





- e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il comitato di gestione intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;
- f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;
- g) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese localizzate nei comitati di gestione, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;
- h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione dei comitati di gestione verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficientamento energetico, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

## Art. 16

### (Attività indiretta)

1. I comitati di gestione e la Regione, per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, curano i seguenti sistemi:
- a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
  - b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
  - c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
  - e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
  - f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
  - g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;
  - h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
  - i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;
  - l) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
  - m) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
  - n) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
  - o) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.

2. Il comitato di gestione può svolgere ogni attività e può curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali previste nell'articolo 17.

3. Il comitato di gestione, in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;
- b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità della presente legge e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;
- c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;
- e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.

#### **Art. 17**

##### **(Incentivazione di progetti di sviluppo di risorse immateriali)**

1. Il comitato di gestione può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo, coinvolgendo le associazioni, anche quelle del terzo settore, presenti sul territorio di riferimento.

2. Il comitato di gestione incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 14. Il comitato di gestione promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.

3. I finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale sono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti, fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionale e transfrontalieri.

#### **Art. 18**

##### **(Contributo soci)**

1. Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i soci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così come previsto dai rispettivi statuti.

2. Gli enti hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del comitato di gestione il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.





3. Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi previsti dalla legge.

4. Le aree industriali e artigianali costruite con leggi di riferimenti rifacendosi al sisma del 1980, essendo considerate volano di sviluppo per i territori disastriati e gravemente danneggiati dal sisma del 1981, beneficiano di un contributo regionale da erogarsi annualmente per contribuire a coprire gli oneri della gestione.

#### **Art. 19**

##### **(Norme transitorie e finali)**

1. I comitati di gestione che si costituiranno alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro centottanta giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge e, conseguentemente emanano entro il termine di sei mesi i rispettivi statuti.

2. Nel caso di mancata osservanza del termine previsto nel comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina con decreto il commissario ad acta per la redazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, del nuovo Statuto.

#### **Art. 20**

##### **(Norma finanziaria)**

1. La presente legge comporta oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale per la compartecipazione alle spese gestionali, trattandosi di interventi industriali e artigianali considerati ad alta valenza nazionale, come sancito dalla l. n. 219 del 1981.

#### **Art. 21**

##### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

IL VICEPRESIDENTE

Angela Bastardo

F.to come originale



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mariaconcetta Scatozza

F.to come originale

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 17 OTT, 2022 registrata al n. 749 per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza il 1 NOV, 2022

Buccino li, 17 OTT, 2022

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

F.to Dott.ssa Gaetana Natale



Il ViceSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariaconcetta Scatozza

---

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto ViceSegretario Comunale certifica che la sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini

Buccino li, 17 OTT, 2022

---

Buccino, 17 OTT, 2022

Per copia conforme all'originale

Il ViceSegretario Comunale

Dott.ssa Mariaconcetta Scatozza



*M. Scatozza*